



COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

P.zza della Vittoria n. 15 (Prov. di Rieti) Tel. e Fax. 0765/708001

E-mail: roccasinibalda@tiscali.it PEC: comune.roccasinibalda.ri@legalmail.it

Prot. n. 1260 del 19.03.2020	Disposizioni urgenti in ordine al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
---------------------------------	--

Il Sindaco

Premesso:

- che l'art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;
- che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata dall'O.M.S. l'emergenza internazionale (pandemia) e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Visti

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare l'art.3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020;

Visti, altresì

- il DPCM 11 marzo 2020 che all'art. 1, c.6 dispone «*Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*»;

- la Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi) sia all'utenza esterna (eventi nascita o morte);
- il citato Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art.3 secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. edizione straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020;

Visto in particolare l'art. 87, commi da 1 a 3 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*), i quali testualmente recitano:

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

Tenuto conto che il decreto-legge n. 18/2020 cit. dispone, altresì, per l'emergenza COVID-19 il rinvio delle udienze ovvero la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti giurisdizionali civili, penali, militari, tributarie e amministrativi ed estende tali disposizioni, purché compatibili, ai procedimenti propri della Corte dei Conti (cfr. artt. 83, 84 e 85 del d.l. n. 18/2020);

Che in base al successivo art. 103, commi da 1 a 5 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*), testualmente:

1. “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.”

Che per effetto dell'art. 104 del decreto-legge n. 18/2020 cit. (*Proroga della validità dei documenti di riconoscimento*), è prorogata fino al 31 agosto 2020 "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ...”;

Che l'art. 107 del decreto-legge in questione differisce i termini per l'adozione degli atti fondamentali in materia finanziaria e contabile e, in particolare, sposta al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 e del rendiconto relativo al 2019;

Che in materia di semplificazione delle attività degli organi collegiali, l'art. 73, comma 1, del d.l. n. 18/2020, dispone:

1. *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. “;*

Preso atto che in base alle disposizioni che precedono, richiamate le disposizioni anticipate dal Segretario comunale in data 17.03.2020, è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Che, in relazione all'individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:

- a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall'art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall'accordo dell'8 marzo 2016;
- b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal d.m. Interno 28 maggio 1993;

Ritenuto che, sulla base dell'attuale dotazione organica dell'Ente, adottata con deliberazione G.C. n. 10 del 25.02.2020, l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:

- a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell'Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l'impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;
- b) che alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza mediante strumenti informatici;
- c) che le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;

Visto lo Statuto comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell'Amministrazione;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativo ai poteri del Sindaco in relazione all'adozione di atti di organizzazione,

DECRETA

1. Sono individuate, nella tabella seguente, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o indispensabili (SPI)	Attività indifferibili da rendere in presenza
Servizi connessi agli organi istituzionali	Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
Servizi di amministrazione generale (SPE/SPI)	<p>Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi):</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative allo svolgimento di procedure di gara;</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p>

	<p>b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla gestione dei pagamenti: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla riscossione dei tributi: a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.): a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto; b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.</p>
Servizi del personale (SPE)	Attività relative all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
Servizi di anagrafe e di stato civile (SPE/SPI)	Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità).
Servizio elettorale (SPE/SPI)	Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.
Servizio statistico (SPI)	Attività relative ad acquisizione obbligatoria di dati, quando non possibile mediante forma di contatto in remoto con gli interessati.

Servizi connessi con la giustizia (SPI)	Attività relative alla vigilanza e alla custodia di strutture assegnate in dotazione al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Lavori e opere (SPI)	Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore. Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Edilizia e urbanistica (SPI)	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Servizi di polizia locale/municipale (SPE/SPI)	Attività da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; c. attività di pronto intervento; d. attività della centrale operativa; e. vigilanza casa municipale; f. assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve.
Servizi di polizia amministrativa (SPI)	Attività di controllo da assicurare con un nucleo di personale adeguato finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività per le quali questo è possibile in base al d.P.C.M. 11 marzo 2020.
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica (SPI/SPE)	Attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità.
Servizi di istruzione primaria e secondaria / Servizi educativi (SPI/SPE)	Attività amministrative connesse ai servizi educativi, quando non realizzabili mediante modalità di lavoro agile in quanto comportanti utilizzo di mezzi e dotazioni disponibili solo presso la sede di lavoro.
Servizi necroscopici e cimiteriali (SPE/SPI)	Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile (SPI/SPE)	Fornitura di acqua, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste.

Servizi di fognatura e di depurazione (SPE/SPI)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Servizi di nettezza urbana (SPI/SPE)	Attività parziali relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. spazzamento), con ridotto numero di personale e entro gli standard minimi previsti per il servizio.
Servizi di viabilità (SPI)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Servizi di illuminazione pubblica (SPI/SPE)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Igiene e sanità pubblica (SPE)	Attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche.
Servizi Assistenziali (SPE)	servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale
Servizi delle farmacie comunali (SPE)	Attività relative ai servizi di farmacia comunale.
Servizi culturali / relativi ai beni culturali (SPE)	Attività di vigilanza e di custodia dei beni culturali, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).

2. Le attività non ricomprese nel punto 1, sono realizzate con modalità di lavoro agile (*smart working*);

3. Organizzazione orario di lavoro:

- Il Segretario Comunale e i Dirigenti/Responsabili dei Settori: utilizzo della modalità di lavoro in *smart working*, con presenza in ufficio, previa comunicazione dello scrivente, solo per le attività strettamente necessarie e indifferibili non attuabili in remoto;
- Il personale di supporto per le attività di cui sopra, nonché in presidio nella sede comunale anche ai fini dell'emergenza COVID-19, svolgerà turni programmati dai Responsabili dei servizi onde evitare la presenza contemporanea all'interno dell'Ente, con definizione altresì degli orari relativi;

Le restanti ore, a completamento dell'orario settimanale saranno eseguite in *smart working*, anche con lo svolgimento di attività formative o di aggiornamento professionale;

Qualora per necessità impellenti (solo emergenze) fosse necessaria la presenza all'interno dell'Ente di più personale contemporaneamente, dovranno essere garantite le disposizioni di sicurezza sulla distanza tra persone, utilizzando anche uffici diversi;


4. Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili dei Settori in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà

adottare in relazione all'individuazione, nei servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività;

5. L'ingresso nella casa comunale, durante le ore di presidio, sarà consentito esclusivamente alle forze dell'ordine e ai cittadini per conclamate emergenze;

6. Il presente decreto resterà in vigore fino allo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Governo col su citato decreto-legge n.18/2020 connessa all'epidemia da COVID-19;

7. Il presente decreto sarà esecutivo dal giorno della sua pubblicazione.

 **Il Sindaco**
Stefano Micheli

IL SINDACO
Stefano MICHELI